Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica

CONFINDUSTRIA

Presidente

Roma, 1° marzo 2019
ns. rif: AM/prot. n. 32

Egregio Signor
Geom. Gianpaolo GAVA
Responsabile del Procedimento
COMUNE DI BUDOIA
Piazza Umberto I, 12
33070 BUDOIA (PN)

e p.c. ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Via Minghetti, 10
00187 ROMA

Oggetto: Manifestazione di Interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di redazione del piano di gestione forestale silvo-pastorale delle proprietà del Comune di Budoia

Egregio Geometra,

in relazione all'avviso in oggetto, anche su segnalazione di Associati interessati a partecipare alla procedura, mi permetta di formulare alcune osservazioni in merito ai criteri di valutazione delle offerte.

Mi riferisco al paragrafo 8.1. dell'avviso in cui si prevede:
"8.1. (max 40 punti) Idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione della sede legale o operativa:
- distanza stradale fino a 30 km = 40 punti
- distanza stradale superiore a 30 km e fino a 50 km = 35 punti
- distanza stradale superiore a 50 km e fino a 70 km = 30 punti
- distanza stradale superiore a 70 km e fino a 90 km = 25 punti
- distanza stradale superiore a 90 km = 20 punti.

Il candidato dovrà dichiarare la distanza tra la propria sede (legale e/o operativa; se non coincidenti va indicata quella più vicina) risultante dal registro delle imprese e la sede comunale di Piazza Umberto I° 12 (33070 Budoia- PN -). La distanza verrà calcolata mediante l'applicazione informatica "Google Maps" (itinerario più breve) arrotondata per

./.

Via Flaminia, 388 - 00196 Roma
Tel. 06 80687248 - Fax 06 8085022
e-mail: segreteria@oice.it - PEC: oice.associazione@pec.it
http://www.oice.it
C.F. 80138630589 - P.I. 03687911002

efca
Representing FIDIC in Europe
FIDIC

difetto al numero intero più vicino. In caso di operatore economico plurisoggettivo, la sede di riferimento sarà quella del capogruppo/mandatario."

Tale clausola dal momento in cui attribuisce un punteggio così elevato alla distanza territoriale tra il concorrente e la sede comunale della stazione appaltante, determina una palese e ingiustificata limitazione della concorrenza in danno degli operatori economici che, pure qualificati (per avere svolto in passato analoghe prestazioni), non risiedono vicino al luogo di esecuzione delle prestazioni. Sarebbe pertanto più opportuno eliminare ogni inutile riferimento a tali distanze; in tale modo verrebbe garantita la professionalità dell'incarico senza comunque limitare la concorrenza.

Riguardo la limitazione territoriale, l'ANAC (allora AVCP), già con la determina n. 5 del 7 luglio 2010, facendo riferimento alla determinazione n. 3/2000, aveva ritenuto in via generale del tutto illegittima ogni forma di limitazione territoriale in quanto "contrasta con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'articolo 3 della Costituzione ed è preclusa dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori" (direttiva UE 24/2014). Successivamente, con delibera n. 580 del 18 maggio 2016, sempre l'ANAC affermò che "i bandi di gara non possono prevedere requisiti soggettivi dei concorrenti legati ad elementi di localizzazione territoriale (come nel caso in esame la sede operativa dell'O.E., *n.d.r.*), con effetti escludenti dalle gare pubbliche o con valore discriminante in sede di valutazione delle offerte....Simili clausole rappresentano, infatti, una violazione dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, i quali vietano ogni discriminazione dei concorrenti *ratione loci*." Infine va richiamata anche la delibera ANAC n.722 del 31 luglio 2018 che su fattispecie analoga ha ribadito che "preferenze a favore di soggetti che operano nel territorio interessato dalla gara, operano una discriminazione di carattere territoriale, che favorisce gli operatori economici locali, in contrasto con i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità".

Alla luce di quanto esposto, Le sarò grato se vorrà modificare la suddetta clausola, in modo da adeguare gli atti alle disposizioni vigenti, consentire la più ampia partecipazione ed evitare inutili contenziosi.

Nel ringraziarLa per l'attenzione riservata a questa mia, rimango in attesa di un cortese e urgente cenno di riscontro e porgo distinti saluti.

Gabriele Scicolone